

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1440**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMBRICO, TERRANOVA RAFFAELE, PIGNATONE, SALIZZONI, BERTOLA, SCAGLIA, CARA, SAMMARTINO, BUCCIARELLI DUCCI, REPOSSI, TITOMANLIO VITTORIA, PARENTE, DIECIDUE, SEMERARO GABRIELE, PIERANTOZZI, CREMASCHI CARLO***Annunziata l'11 luglio 1950***Modifica dello stato giuridico ed economico del personale amministrativo degli istituti tecnici e delle scuole di istruzione media tecnica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come la 1268-A anche la presente proposta di legge fa proprio nella relazione e negli articoli analogo disegno di legge ministeriale, annunciato come approvato dal Consiglio dei Ministri e mai presentato al Parlamento.

Col decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, è stato previsto uno sviluppo di carriera in favore dei segretari economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, i quali segretari in base alla tabella *D*, annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, entravano in carriera col grado XI e vi permanevano per tutta la durata del servizio.

Ma con il predetto decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, mentre si migliorava da una parte la condizione di tale personale nel senso che veniva per esso previsto uno sviluppo di carriera fino al grado IX, d'altra parte si peggiorava la sua condizione iniziale in quanto l'ingresso in ruolo avveniva non più al grado XI, ma al grado XII, con l'attribuzione in tale grado della qualifica di vicesegretario economo.

È da rilevare in proposito l'inopportunità sia dell'abbassamento del grado iniziale della carriera trattandosi nella specie di personale di gruppo *B*, sia della modificazione della qualifica, non potendo questa trovare giu-

stificazione nella diversità delle funzioni esercitate, in quanto le funzioni disimpegnate dal vicesegretario sono identiche a quelle che egli stesso continuerà a disimpegnare con la qualifica di segretario economo, durante tutta la carriera.

D'altra parte è anche da rilevare che il miglioramento accordato con lo sviluppo di carriera appare inadeguato rispetto all'importanza dei compiti affidati ai segretari economi e risulta meno vantaggioso in confronto di altre carriere previste per il personale di gruppo *B* dipendente da questa e da altre Amministrazioni.

Si ravvisa pertanto la necessità di procedere ad una modifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107.

Tale modifica appare anche necessaria ed urgente se si tiene conto che è stata recentemente migliorata la condizione giuridica ed economica del personale amministrativo delle scuole di istruzione media classica, scientifica e magistrale il cui trattamento è stato sempre inferiore a quello del personale amministrativo delle scuole d'istruzione tecnica, che disimpegna mansioni di maggiore complessità ed importanza.

La carriera dei segretari economi, secondo la presente proposta di legge, si svolgerebbe

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in conformità della tabella A annessa alla legge medesima ed inizierebbe al grado XI per raggiungere il grado VII.

Le promozioni al grado VIII sarebbero disposte per anzianità congiunta al merito mentre al grado VII si accederebbe soltanto per merito comparativo col sistema dei ruoli chiusi e limitatamente a 80 posti.

Nella presente proposta di legge e precisamente all'articolo 5 analogamente a quanto è stato già fatto nei riguardi dei segretari delle scuole d'istruzione classica (articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243) si è creduto opportuno colmare la lacuna costituita dalla mancanza di una norma intesa a fissare i compiti dei segretari economi.

La proposta di legge reca miglioramenti anche nella carriera degli applicati di segreteria (tabella B), miglioramenti che trovano giusto fondamento nelle delicate mansioni che sono affidate a tale personale.

Con l'occasione è stato ritenuto opportuno ripristinare i diritti di segreteria per quanto riguarda il rilascio di certificati estendendoli anche al controllo delle operazioni in conto corrente postale di tasse e contributi da parte degli alunni (articolo 6).

Gli articoli 8 e 9 contengono norme transitorie per l'applicazione del provvedimento e l'articolo 10 regola il riconoscimento dei servizi civili e militari.

L'annua spesa, nel momento dell'applicazione nella presente proposta di legge si può calcolare nel modo seguente:

« Per i segretari economi è da tenere presente che il numero dei posti in organico è

di 517 e che agli 80 posti previsti per il grado VII nessuno potrà venire inquadrato all'atto dell'entrata in vigore della legge, poiché per l'accesso al grado VII è richiesta la permanenza effettiva di 5 anni nel grado VIII. Di conseguenza la maggiore spesa è data dalla differenza tra lo stipendio del grado IX (al primo scatto) e lo stipendio base del grado VIII, al quale si calcola che potranno accedere approssimativamente 150 segretari economi.

Essendo tale differenza di stipendio di lire 33.000 annue, la maggiore spesa sarà di lire 4.950.000.

Per gli applicati di segreteria, i posti di organico sono 555 e calcolando che di essi 255 siano quelli da coprire nel grado XI, 200 quelli nel grado X e 100 quelli nel grado IX si avrà una maggiore spesa così ripartita:

per il grado XI .	255 × 27.000 =	L. 6.885.000
» » X .	200 × 61.000 =	» 12.200.000
» » IX .	100 × 98.000 =	» 9.800.000
		<hr/>
		L. 28.885.000
		<hr/>

Il finanziamento della spesa complessiva sarà pertanto di lire 33.835.000. L'esiguità della somma e le riconosciute ragioni di giustizia distributiva daranno modo al Ministro del tesoro di disporre per il finanziamento in perfetta analogia con quanto ebbe a stabilire in Consiglio dei Ministri per addivenire con parere concorde all'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La tabella annessa al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

La tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente gli applicati di segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

### ART. 2.

Fermo restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 e degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, le promozioni al grado IX previsto per i segretari economi nella annessa tabella *A* si conferiscono mediante esame di merito distinto e esame di idoneità ai segretari economi i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente 10-12 anni di servizio complessivo nei gradi XI e X compreso il periodo di prova.

Le promozioni al grado VIII di cui alla spessa tabella sono disposte per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni al grado VII per il numero di posti previsti dall'annessa tabella *A* si conferiscono per merito comparativo, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, ai segretari economi che abbiano compiuto 5 anni di anzianità effettiva nel grado immediatamente inferiore.

### ART. 3.

Agli applicati di segreteria le promozioni previste dall'annessa tabella *B* sono conferite per anzianità congiunta al merito.

### ART. 4.

Per la nomina al grado iniziale dei posti di segretario economo e di applicato di segreteria di cui alle tabelle annesse alla presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

### ART. 5.

Il segretario economo assiste e coadiuva il capo d'istituto. Egli sovrintende al personale di segreteria, regola le attribuzioni di

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ciascuno e ne sorveglia l'adempimento. Esercita altresì la vigilanza sul personale di servizio.

Al segretario economo spetta in modo particolare:

- a) il disbrigo della corrispondenza d'ufficio;
- b) di preparare, secondo le direttive del capo d'istituto, il bilancio preventivo e di predisporre il conto consuntivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;
- c) di curare la riscossione delle entrate, la liquidazione ed il pagamento delle spese;
- d) di curare l'ordinata tenuta e conservazione di libri, registri e documenti, sia contabili che scolastici ed archivio, nonché il controllo del movimento delle consistenze patrimoniali ed in specie dei beni di consumo mediante un efficace organizzazione dei servizi di magazzino;
- e) di disimpegnare il servizio di economato.

Il segretario economo è personalmente responsabile della osservanza delle norme che disciplinano le materie che entrano nella competenza del suo ufficio e firma per la loro regolarità formale gli ordini di incasso, i mandati di pagamento, gli atti contabili della gestione amministrativa, nonché certificati rilasciati dalla scuola o dall'istituto.

ART. 6.

Per il rilascio di certificati di studio e per il controllo delle operazioni di versamento di tasse o di contributi in conto corrente postali sono dovuti per scuole ed istituti di istruzione media tecnica diritti di segreteria nella seguente misura:

- a) per ogni certificato di frequenza o di studio senza voti . . . . . L. 2
- b) per ogni certificato di studio con voti . . . . . » 3
- c) per il controllo di ogni operazione di versamento in conto corrente postale di tasse o contributi da parte degli alunni . . . . . » 1

Sono esonerati dal pagamento dei suddetti emolumenti gli orfani di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra e figli di questi ultimi; nonché coloro i quali richiedono certificati per uso elettorale.

ART. 7.

L'introito degli emolumenti di cui all'articolo precedente, nei quali non è compreso il costo della carta bollata e della marca  
i

corrispondente, è devoluto in parti uguali al personale di segreteria di ruolo e non di ruolo.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### ART. 8.

A decorrere dal 1° ottobre 1948 la carriera dei segretari economi inquadrati o assunti in base al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, fermo restando il disposto dell'articolo 6 del predetto decreto n. 107, modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 5 ottobre 1947, n. 1312, sarà ricostruita in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Per i segretari economi che già con tale qualifica risultavano inquadrati o assunti nel grado XI, gruppo *B*, del ruolo previsto dalla tabella *D*, annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, e che si trovano in servizio alla data della presente legge, il periodo di permanenza nei gradi IX e VIII per la promozione rispettivamente ai gradi VIII e VII è di anni 3.

##### ART. 9.

Gli applicati di segreteria assunti o inquadrati a norma della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella *B*, annessa alla presente legge.

Per coloro che erano in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione media tecnica alla data del 1° ottobre 1948 l'inquadramento verrà disposto a decorrere da tale data.

L'anzianità del servizio richiesta dall'annessa tabella *B*, ai fini della promozione al grado IX è ridotta di 3 anni per il personale di cui al 2° comma del presente articolo.

##### ART. 10.

I riconoscimenti dei servizi civili e militari che, ai sensi delle vigenti disposizioni saranno disposti in favore del personale di cui al precedente articolo 9 avranno effetto dalla data di decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel nuovo ruolo.

TABELLA A

SECRETARI ECONOMI

(Gruppo B)

Di prima nomina . . . . .	Grado XI	Segretario economo in prova
Dopo 6 mesi . . . . .	» XI	Segretario economo
Dopo 5 anni di servizio . . . . .	» X	
Dopo 10 anni di servizio a seguito di esame di merito distinto e dopo 12 anni di esame d'idoneità . . . . .	» IX	»
Dopo 5 anni di permanenza nel grado IX . . . . .	» VIII	»
Dopo 5 anni di permanenza effettiva nel grado VIII a seguito di giudizio di merito comparativo limitatamente a 80 posti in organico	» VII	»

TABELLA B

APPLICATI DI SEGRETERIA

(Gruppo C)

Di prima nomina . . . . .	Grado XII	Applicato in prova
Dopo 6 mesi . . . . .	» XII	Applicato
Dopo 6 anni di servizio . . . . .	» XI	»
Dopo 13 anni di servizio . . . . .	» X	»
Dopo 20 anni di servizio . . . . .	» IX	»